



Bruxelles, 20.6.2022
COM(2022) 290 final

2022/0190 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno in merito all'adozione del regolamento rivisto concernente il personale di navigazione sul Reno (RPN)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la risoluzione che la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) dovrà adottare nei prossimi mesi mediante procedura scritta in merito al progetto di regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (RPN). L'RPN si trova in fase di revisione per tener conto della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio¹.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. CCNR

La CCNR è un'organizzazione internazionale con competenze normative in materia di trasporti tramite navigazione interna sul Reno. Ne fanno parte quattro Stati membri dell'UE (Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi) e la Svizzera.

La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, sottoscritta il 17 ottobre 1868 a Mannheim, definisce il quadro giuridico che disciplina l'uso del Reno come via navigabile interna e stabilisce i poteri della CCNR. La versione della convenzione attualmente in vigore deriva da una convenzione, adottata il 20 novembre 1963 ed entrata in vigore il 14 aprile 1967, che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.

In tale contesto, la CCNR ha adottato una serie di regolamenti. L'atto giuridico che disciplina gli obblighi relativi all'equipaggio è il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (RPN).

Le sedute plenarie si tengono due volte l'anno e vi partecipano rappresentanti degli Stati membri della CCNR. La seduta plenaria è l'organo decisionale della CCNR che adotta le risoluzioni della Commissione centrale e ne adotta e modifica i regolamenti tecnici. Ciascuno Stato membro della CCNR dispone di un voto e le decisioni sono adottate all'unanimità. In via eccezionale, le decisioni possono essere adottate mediante procedura scritta, anche all'unanimità. Le risoluzioni sono giuridicamente vincolanti. L'Unione europea non è membro della CCNR.

2.2. L'atto previsto della CCNR

Nei prossimi mesi la CCNR adotterà una risoluzione per modificare l'RPN, che è il regolamento tecnico che copre gli obblighi relativi all'equipaggio. Il carattere vincolante dell'RPN per i membri della CCNR è stabilito nella convenzione di Mannheim del 17 ottobre 1868. La modifica è necessaria per tener conto della direttiva (UE) 2017/2397. Mentre l'ambito di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE non comprendeva gli obblighi relativi ai membri dell'equipaggio che navigano sul Reno, la direttiva 2017/2397 estende anche al Reno l'applicazione delle sue norme².

¹ Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

² Cfr. considerando 4 della direttiva (UE) 2017/2397.

L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce quanto segue:

"2. I certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, che stabilisce obblighi identici a quelli della presente direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione. Tali certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da un paese terzo sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, a condizione che tale paese terzo riconosca, nel proprio ordinamento, i documenti dell'Unione rilasciati in conformità della presente direttiva."

Pertanto, l'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, affinché i certificati di qualifica, i libretti di navigazione o i giornali di bordo rilasciati in conformità dell'RPN siano validi sulle vie navigabili interne dell'Unione, l'RPN deve stabilire obblighi identici a quelli della direttiva. Affinché i documenti validi per il Reno rilasciati dopo il 17 gennaio 2022 siano validi nell'UE, l'RPN deve pertanto essere rivisto di conseguenza.

Le risoluzioni sono preparate dai comitati e dai gruppi di lavoro. Le qualifiche professionali sono di competenza del comitato per le questioni sociali, l'occupazione e la formazione professionale (STF) della CCNR e del suo gruppo di lavoro sulle questioni sociali, l'occupazione e la formazione professionale (STF/G). In base al documento informale della Commissione di seguito citato, la CCNR ha istituito una "task force RPN" per rivedere il progetto iniziale.

I lavori di revisione sono iniziati nel giugno 2018. Il tema è stato discusso nel corso delle riunioni tecniche di seguito indicate, permettendo di raggiungere un accordo per un primo progetto al livello della CCNR:

- riunioni STF/G (22.3.2018, 6.9.2018, 22-23.1.2019, 21.2.2019, 19.3.2019, 9.5.2019, 10-11.9.2019, 9.10.2019, 6-7.11.2019);
- riunioni STF (21.3.2018, 19.3.2019, 10.10.2019);
- sedute plenarie della CCNR (7.6.2018, 4.12.2019).

Il 22 ottobre 2020 la Commissione ha presentato al Consiglio un documento informale al fine di definire la posizione dell'UE durante la riunione del gruppo di lavoro STF della CCNR del 5 novembre 2020 e la sessione plenaria della CCNR del 3 dicembre 2020, in merito alla prima versione dell'RPN presentata alla Commissione il 20 dicembre 2019. Alcune disposizioni della prima versione del progetto hanno sollevato serie preoccupazioni in quanto incompatibili con le disposizioni della direttiva (UE) 2017/2397 o non identiche a dette disposizioni. Il Consiglio non ha adottato una posizione e la CCNR ha ritirato l'adozione dell'RPN dall'ordine del giorno delle due riunioni summenzionate. A seguito di una serie di riunioni a livello tecnico tra i servizi della Commissione e la CCNR e di vari scambi di proposte di testo, il 31 marzo 2022 la CCNR ha presentato la quarta versione del progetto di RPN riveduto. Oggetto della presente proposta è tale quarta versione, fatte salve le modifiche specifiche proposte dalla Commissione.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

È necessaria una decisione che stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, poiché la materia rientra nella competenza esterna esclusiva dell'UE in virtù dell'ultima parte dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, in quanto le materie contemplate dall'RPN sono disciplinate nel diritto dell'Unione dalle disposizioni

armonizzate di cui alla direttiva (UE) 2017/2397, alla direttiva 2008/68/CE³ e alla direttiva 2005/36/CE⁴.

La posizione dell'Unione qui proposta è di sostenere l'adozione di una versione modificata dell'RPN (cfr. allegato). La Commissione ritiene che le modifiche alla proposta della CCNR presentate il 31 marzo 2022 siano necessarie per i seguenti motivi:

l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 accetta la coesistenza del quadro giuridico dell'UE e di quello della CCNR stabilendo che i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente all'RPN, che stabilisce obblighi identici a quelli della direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

Non deve tuttavia essere compromessa l'autonomia del diritto dell'UE, che è l'unica fonte di validità dei documenti dell'UE, quali i certificati di qualifica dell'Unione. In particolare, dovrebbe essere chiaro che, per quanto riguarda le vie navigabili interne dell'Unione, la CCNR non ha la competenza di disciplinare, tramite l'RPN, questioni relative alla validità dei documenti dell'Unione, in quanto l'RPN può solo stabilire obblighi relativi ai documenti validi per il Reno (come le patenti per la navigazione sul Reno).

Le disposizioni transitorie dell'RPN richiedono inoltre modifiche mirate a garantire la piena compatibilità con le disposizioni della direttiva (UE) 2017/2397.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo⁵.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La CCNR è un'organizzazione internazionale. L'atto che la CCNR è chiamata ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva (UE) 2017/2397. Ciò è dovuto al fatto che la direttiva (UE) 2017/2397 fa esplicito riferimento ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione o ai giornali di bordo rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.

³ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

⁴ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

È pertanto necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CCNR ai fini dell'adozione dell'RPN modificato. La base giuridica procedurale della decisione proposta è l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica comune dei trasporti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno in merito all'adozione del regolamento rivisto concernente il personale di navigazione sul Reno (RPN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione adottata il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, è entrata in vigore il 14 aprile 1967.
- (2) A norma dell'articolo 17 della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) può stabilire obblighi riguardanti il settore delle qualifiche professionali.
- (3) Si prevede che nei prossimi mesi la CCNR adotterà mediante procedura scritta una risoluzione che modificherà il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (RPN) per tenere conto della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Affinché i certificati di qualifica, i libretti di navigazione o i giornali di bordo rilasciati in conformità di tale regolamento siano validi sulle vie navigabili interne dell'Unione, l'RPN deve stabilire obblighi identici a quelli della direttiva.
- (4) Sebbene la direttiva (UE) 2017/2397 accetti la coesistenza del quadro giuridico dell'Unione e di quello della CCNR, l'autonomia del diritto dell'Unione non deve essere compromessa. Le disposizioni dell'RPN si applicano pertanto fatta salva l'applicazione della direttiva (UE) 2017/2397 quando essa stabilisce obblighi sullo stesso argomento.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CCNR in quanto l'RPN rivisto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva (UE) 2017/2397.
- (6) La posizione dell'Unione qui proposta è pertanto di sostenere l'adozione di una versione dell'RPN contenente obblighi identici a quelli della direttiva (UE) 2017/2397, fatte salve le modifiche di cui all'allegato.

¹ Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

- (7) L'Unione europea non è membro della CCNR. La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri della CCNR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione quando la Commissione centrale per la navigazione sul Reno adotterà, mediante procedura scritta, una risoluzione che modificherà il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno è di approvare l'adozione di una versione modificata di tale regolamento contenente obblighi identici a quelli della direttiva (UE) 2017/2397, fatte salve le modifiche di cui all'allegato.

Articolo 2

2. Gli Stati membri dell'Unione che sono membri della CCNR esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*